

20/166/CR06c/C7

ACCORDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI 2019-2021

PRECISAZIONI IN RELAZIONE AL PUNTO 3 – RICERCA SCIENTIFICA

Il punto 3 dell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali 2019-2021, che sono previste all'articolo 20 del DPCM 12 gennaio 2017 (LEA), stabilisce che il finanziamento alla FoRST (Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale) è pari allo 0,40% del fatturato annuo lordo ticket che le aziende termali hanno realizzato per le prestazioni termali.

Lo stesso punto 3 stabilisce che l'erogazione delle prestazioni termali è remunerata mediante l'applicazione di livelli tariffari differenziati (cd tariffe "con adesione" e "senza adesione"). Le tariffe "con adesione" vengono applicate alle aziende termali che sostengono la ricerca scientifica termale, mentre quelle "senza adesione" riguardano le aziende termali che non sostengono la ricerca scientifica.

In particolare, le aziende termali che sostengono la ricerca scientifica sono quelle che finanziano la FoRST, oppure altro ente di cui all'articolo 6, comma 2 della Legge 323/2000 oppure ad altri enti iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 64 del DPR 11 luglio 1980 n. 382.

Per garantire una omogenea applicazione dell'Accordo su tutto il territorio nazionale si ritiene opportuno condividere, le seguenti indicazioni in merito alle modalità di attuazione di quanto previsto dal punto 3:

- a. i soggetti, oltre alla FoRST, aventi diritto al finanziamento per la ricerca scientifica (enti e istituti di cui all'art. 6 comma 2 della legge 323/2000 e altri enti iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 64 del DPR 11 luglio 1980 n.382) sono da intendersi soggetti che svolgono attività di ricerca in ambito di medicina termale secondo i canoni internazionalmente riconosciuti;
- b. la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si impegna a garantire, a partire dall'anno 2021, un monitoraggio e controllo delle attività di ricerca effettuate da tutti gli enti di cui al punto a);
- c. il finanziamento annuale che le aziende termali devono versare ai soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica in materia termale (di cui al punto 1), è fissato nella misura dello 0,40 % del fatturato annuo lordo ticket che le aziende termali hanno realizzato per le prestazioni con oneri a carico SSN.

Roma, 10 settembre 2020